



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Omologa del piano del consumatore ex art. 12-bis l. 3/2012, proposto da FUSAROLI COSTANZA nata a Cesenatico il 11/01/1957 (c.f. FSRCTN57A51C574V) residente a Cesena, Via Certaldo 160, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Ronconi (c.f.: RNCGCM64P16C573M) ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio legale sito a Cesena, Via F.lli Rosselli n. 43

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 09/11/2021 da FUSAROLI COSTANZA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato avv. Elena Magnani;

richiamato il contenuto del decreto di apertura in data 20/11/2021;

Dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 13/01/2022 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori nonché le osservazioni pervenute dal creditore Banca Sistema con opposizione all'omologa e richiesta subordinata di escludere dal piano la quota ceduta dello stipendio;



Osservato che il creditore Compass Banca S.p.A. ha depositato memoria difensiva in data 11/01/2022 opponendosi all'omologa del piano del consumatore;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

La proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze, come avviene nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza. Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ciò premesso, in presenza di contestazioni ed opposizioni sollevate da due creditori deve procedersi al loro esame.

Banca Sistema ha anzitutto contestato il fatto che il Gestore OCC, nel patrimonio prontamente liquidabile della debitrice non aveva inserito il t.f.s. dalla stessa maturato, pur essendo un bene di pronta liquidabilità e cedibile a terzi, chiedendone l'inclusione. Ha



poi lamentato la mancata indicazione delle ragioni che avevano determinato la necessità per la debitrice di far ricorso al credito e della cronologia degli stessi con la destinazione delle somme ottenute. Ha inoltre contestato la circostanza affermata dal Gestore OCC in merito alla riconducibilità della situazione di sovraindebitamento alla responsabilità delle finanziarie che avrebbero concesso credito in modo troppo facile se non spregiudicato, senza effettuare alcuna valutazione sul merito creditizio. Quale cessionaria del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio concesso da Spefin, Banca Sistema ha illustrato le modalità con cui era stato rilasciato e l'istruttoria svolta a dimostrazione del corretto svolgimento della valutazione sul merito creditizio e la responsabilità della sola Fusaroli per non aver fornito informazioni complete e non aver adeguatamente valutato le proprie capacità di rimborso. Ha da ultimo evidenziato che la falcidia del credito assistito da cessione del quinto con sospensione dei prelievi non era una conseguenza automatica dell'accesso alla procedura di composizione della crisi e che tale cessione del credito configurava una sorta di prelazione o privilegio funzionale al creditore, di talché il debitore non poteva legittimamente ed automaticamente obliterarne la funzione, come statuito da un arresto di merito (Trib. Piacenza 27/08/2020), con l'effetto di lasciare le somme oggetto della cessione del quinto al soggetto finanziatore.

Compass Banca ha, a propria volta, contestato la sussistenza della meritevolezza per aver la debitrice assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere o comunque fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniale come previsto dall'art. 12-bis, suffragando le proprie valutazioni con diverse pronunce di merito di vari tribunali e con considerazioni che non sarebbero scalfite dalle modifiche apportate dalla l. 176/2020. Ha infatti evidenziato il creditore che quando la Fusaroli ha acceso il finanziamento nel 2020 avrebbe dovuto essere già a conoscenza della propria



incapacità di rimborsarlo essendo gli eventi addotti come giustificazione di origine anteriore e risultando peraltro già in essere il finanziamento con Cofidis. Ha inoltre rilevato il creditore che la mancata adeguata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore non eliminava l'obbligo restitutorio del debitore, esponendo al più il finanziatore ad una responsabilità risarcitoria e fermo il dovere del debitore di ponderare attentamente le proprie condizioni patrimoniali e capacità restitutoria. Nel merito, Compass Banca ha contestato la convenienza del piano e l'eccessività della falcidia dei crediti chirografari, pagati nella sola misura del 25%.

Così brevemente riassunte le posizioni dei due creditori oppositori, ritiene questo giudice che ricorrano le condizioni per poter procedere all'omologa del piano del consumatore.

Va, anzitutto, opportunamente precisato che per addivenire all'omologa, dopo le modifiche introdotte con la l. 176/2020, non è più prevista la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità, e dunque da vagliare già in fase di ammissione, la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa lieve. Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza della colpa del debitore che non sia anche connotata da gravità, intesa come difetto dell'ordinaria diligenza e ragionevolezza nella causazione del



sovraindebitamento e nell'assunzione dei debiti.

Con tale premessa, va evidenziato che non vi sono dubbi in ordine alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo la Fusaroli pacificamente qualificabile come consumatore (si tratta di insegnante di ruolo con contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.

Sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. A fronte di un indebitamento complessivo pari a € 65.527 (interamente costituito da debiti per finanziamenti assunti), la Fusaroli può infatti contare sul solo reddito da lavoro pari a ca. € 21.000 netti annui, non avendo beni immobili o mobili registrati intestati. Con il proprio stipendio, peraltro, la ricorrente deve provvedere, oltre al proprio mantenimento, anche a fornire sostegno economico al figlio che pur maggiorenne e non convivente risulta affetto da invalidità ed attualmente inoccupato.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), declinata nei termini sopra indicati, contrariamente a quanto sostenuto dai due creditori oppositori, non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che la Fusaroli abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Si precisa, infatti, che la Fusaroli, seppur con fatica e auto-restrizioni, ha provveduto al



regolare pagamento dei ratei dei finanziamenti assunti nel tempo fino al mese di giugno 2021, quando ha deciso di rivolgersi all'OCC per trovare una soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento.

L'intera esposizione debitoria della ricorrente è rappresentata da finanziamenti assunti nel tempo con alcune finanziarie ed utilizzati per estinguere i precedenti finanziamenti ed avere la liquidità necessaria per far fronte alle ordinarie esigenze di vita, proprie e del figlio affetto da invalidità a seguito di patologia tumorale.

Nel ricorso e nella relazione del Gestore è stata analiticamente indicata l'origine remota del sovraindebitamento, risalente al lontano 1989 quando la Fusaroli ebbe a separarsi dal marito, affetto da problemi psichiatrici ed attualmente sottoposto ad amministrazione di sostegno con recente nomina della stessa Fusaroli al ruolo di amministratore di sostegno in sostituzione del figlio ed in assenza di altri familiari disponibili. A seguito della separazione dal marito e dei disturbi psichiatrici di quest'ultimo, la Fusaroli ha infatti dovuto provvedere da sola a crescere il figlio Matteo, occupandosi del suo mantenimento e delle svariate necessità. Nel 2009 è stata inoltre diagnosticata al figlio una patologia tumorale che ha causato un'invalidità, con riduzione della capacità lavorativa al 67% come accertato nel 2021 dalla Commissione preposta. Per far fronte a tali necessità familiari, comprese quelle del figlio disoccupato, la ricorrente ha fatto pertanto costante ricorso negli anni a finanziamenti riuscendo sempre a rimborsarli, anche attraverso l'erogazione di nuovi finanziamenti fino al punto che la situazione, anche a causa dell'onerosità delle condizioni e degli interessi previsti, è divenuta non più sostenibile.

A fronte di uno stipendio medio netto mensile di € 1.874, la Fusaroli dovrebbe far fronte al rimborso di finanziamenti in essere con Compass Banca, Cofidis e Spefin, ora Banca Sistema, di complessivi € 1.152,80 (dei quali € 631 trattenuti direttamente dallo stipendio



in forza di delegazione di pagamento e cessione del quinto), residuando per sé il solo importo di € 720,63 con il quale provvedere anche al pagamento del canone di locazione. Anche volendo ritenere adeguatamente assolto il vaglio del merito creditizio da parte delle finanziarie nel concedere il credito (confidando sulla presenza di un rapporto di lavoro dipendente stabile), ciò non può essere certamente sufficiente per qualificare come gravemente colposo il comportamento posto in essere dalla Fusaroli che, costretta dalle necessità familiari e confidando sulla capacità di continuare a rimborsare i finanziamenti come aveva fatto in passato, a fronte di nuove necessità di salute non più derogabili ha ritenuto di rivolgersi all'OCC per ristrutturare la propria situazione, come consentito dalla l. 3/2012, introdotta nel nostro ordinamento proprio per dare ai soggetti sovraindebitati una seconda *chance* e una ripartenza, liberi dai debiti pregressi.

Vanno dunque respinte le contestazioni sollevate dai due creditori in merito alla ritenuta assenza di "meritevolezza".

Con riguardo alla doglianza relativa al mancato inserimento del T.F.S. tra i beni prontamente liquidabili della debitrice, come osservato dal Gestore OCC si evidenzia che il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici è regolato in maniera diversa rispetto al rapporto di lavoro privato, ed è liquidato al dipendente pubblico solo al momento del pensionamento o comunque della cessazione dal servizio. Tale credito futuro non rientra, quindi, nel patrimonio prontamente liquidabile.

In merito alla questione della perseguibilità delle trattenute sullo stipendio in forza della cessione del credito intervenuta, si osserva che mentre per la delegazione di pagamento è sempre stata pacifica la non opponibilità alla procedura di sovraindebitamento una volta aperta, vi erano diversità di vedute in giurisprudenza per il contratto di cessione ritualmente stipulato prima dell'accesso alla procedura.



Tale diversità di orientamenti è stata tuttavia superata dalle modifiche introdotte con la l. 176/2020 all'art. 8, comma 1-bis), che, anticipando una disposizione di identico tenore contenuta nel codice della crisi non ancora entrato in vigore, hanno reso possibile per il debitore prevedere nella proposta di piano del consumatore la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Non può dunque dolersi Banca Sistema della decisione della Fusaroli di avvalersi di tale possibilità e di prevedere nella proposta il trattamento omogeneo ed uniforme dei creditori chirografari, nel rispetto della *par condicio*, ristrutturando quindi anche il debito assistito da cessione del quinto.

Per quanto riguarda, nello specifico, il contenuto della proposta di piano formulata dalla Fusaroli, va evidenziato che nella stessa è prevista la falcidia e ristrutturazione del debito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, la cessazione della trattenuta derivante dalla delegazione di pagamento, con messa a disposizione di tutti i creditori, al fine di assicurare il rispetto della *par condicio*, della somma mensile di € 360 per la durata di 60 mesi dall'omologa del piano, da versarsi in un conto aperto a nome della procedura.

Il complessivo importo di € 21.600, che verrà versato nell'arco di 5 anni, consentirà di pagare integralmente le spese in prededuzione quantificate in € 5.171,42 e di soddisfare i creditori chirografari nella misura unitaria del 25%.

Si riporta di seguito tabella esplicativa che tiene conto delle trattenute sullo stipendio operate fino al mese di dicembre 2021 compreso:



COFIDIS	€.	7.345,00
COMPASS BANCA SPA	€.	23.223,48
SPEFIN SPA (<i>credito residuo calcolato al 31.12.2021 beneficiando ancora della cessione del quinto e della delegazione di pagamento</i>)	€.	31.173,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.	61.741,48
COFIDIS	25%	1.836,25
COMPASS BANCA SPA	25%	5.805,87
SPEFIN SPA	25%	7.793,25
TOTALE RIPARTO 25%		15.435,37

Con riguardo al profilo temporale, mentre le spese in prededuzione verranno integralmente pagate nei primi 15 mesi dall'omologa, i restanti debiti chirografari pari a € 65.527,00, verranno soddisfatti nell'indicata misura del 25% da assegnarsi ai creditori in un arco temporale di 46 mensilità e, precisamente, dal marzo 2023 al dicembre 2026, oltre ad € 46,81 da accantonarsi per spese di tenuta conto corrente.

Quanto alla valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14-ter e ss. - resa necessaria dalla contestazione sulla convenienza del piano - la stessa è certamente sussistente.

La Fusaroli non ha beni liquidabili oltre al proprio stipendio e dunque nella procedura liquidatoria, rispetto alla quale va fatta la comparazione, ferma la non opponibilità della cessione del quinto e della delegazione di pagamento, l'unico importo che potrebbe essere messo a destinazione dei creditori è una quota del reddito da determinarsi ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 lett. b), che non sarebbe molto diverso da quello previsto nella presente proposta, corrispondendo sostanzialmente al quinto cedibile. La procedura liquidatoria ha tuttavia una durata ex lege inferiore, potendo essere limitata a quella minima di 4 anni, con la conseguenza che l'importo accantonabile per i creditori, anche tenendo conto di un maggior importo mensile di € 400, per un ammontare di € 19.200,



sarebbe inferiore a quello messo a disposizione in questa sede, ferme restando le predeuzioni presenti anche nella procedura liquidatoria.

Alla luce di quanto osservato, possono ritenersi sussistenti tutte le condizioni, compresa la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, per omologare la proposta di piano del consumatore presentata dalla Fusaroli alle condizioni ivi previste.

La debitrice dovrà peraltro farsi carico di eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa la dovuta imposta di registro a tassa fissa, senza ridurre la misura del soddisfacimento assicurata ai creditori nel piano.

Il gestore dell'O.C.C. vigilerà sull'esecuzione del piano e provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale la debitrice dovrà versare, la somma mensile di € 360 come previsto nel piano per i 5 anni di durata della procedura.

Il gestore incaricato procederà inoltre ad eseguire i riparti delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da **FUSAROLI COSTANZA** nata a Cesenatico il 11/01/1957 (c.f. FSRCTN57A51C574V) residente a Cesena, Via Certaldo 160, con ricorso in data 09/11/2021;

dispone



che a cura della debitrice con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato a tutti i creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento non appena ciò sia possibile;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

dispone

la sospensione, a far data dal decreto di apertura, delle trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto e dalla delegazione di pagamento in favore di Spefin, ora ceduto a Banca Sistema

avverte

altresi che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

avverte

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

dispone



che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale la debitrice dovrà versare la somma mensile di € 360 per 60 mesi come previsto nel piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano, ponendo a carico del debitore eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l'imposta di registro se dovuta.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 31 gennaio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

